Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 dicembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(10909)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1976, n. **796.**

Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Art. 2.

A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.

Art. 3.

La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito più o meno un due per cento, restando a debito o a credito del Tesoro le eventuali maggiori differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.

Art. 4.

Per l'attuazione delle precedenti disposizioni il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 5.

Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario che agli enti locali, con esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire.

Gli interessi corrisposti al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Art. 6.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e destinate all'esercizio delle sue funzioni, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

I beni importati dal Fondo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono soggetti al pagamento dell'IVA.

Le disposizioni previste nei precedenti commi trovano applicazione allorché le operazioni siano d'importo superiore a lire 100 mila.

Art. 7.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 dicembre 1976, n. **797**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, la data: « 30 settembre 1978 » è sostituita con la seguente: « 30 aprile 1978 »; e le parole: « mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) », sono sostituite con le seguenti: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari ».

Al terzo comma, le parole: « mediante obbligazioni » sono sostituite con le seguenti: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore ».

Al quinto comma, dopo la parola: « pensionistici », sono aggiunte le altre: « e di coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di adeguamento dei compensi alle variazioni degli indici del costo della vita ».

All'ultimo comma, le parole: « mediante obbligazioni » sono sostituite con le seguenti: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore »; e le parole: « a carico dei datori di lavoro » sono sostituite con le seguenti: « a carico dei soggetti tenuti a corrisponderli ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, devono essere versate dai soggetti tenuti a corrisponderle, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che emetteranno, per i versamenti complessivi semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui al successivo comma. Analogamente procederà la tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per ciascuno del relativo ammontare nominale e devono altresì dare comunicazione all'interessato dell'entità delle competenze corrisposte in buoni del tesoro poliennali al portatore. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori modalità di versamento nonché le condizioni e modalità di emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1, per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.

Le somme di cui al primo comma devono essere versate al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico del lavoratore, che continuano ad essere versati agli enti e gestioni interessati ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli aventi diritto, previa esibizione della necessaria documentazione.

I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili posticipatamente ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per essere destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello annuo che sarà previsto per i buoni poliennali di cui al presente decreto; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Per la riscossione delle somme non versate e dello interesse di cui al primo comma l'ispettorato provinciale del lavoro effettuerà subito le necessarie comunicazioni alla ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio, la quale provvederà alle riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — — MORLINO — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **798**.

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977.

I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtù delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1° gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977.

I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 32

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **799**.

Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato;

Visti, in particolare, di detto regolamento l'art. 2, che vieta, per il periodo dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione degli impianti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo, e l'art. 3 che consente soltanto il reimpianto di varietà di viti raccomandate o autorizzate;

Attesa la necessità di adottare norme nazionali intese a stabilire le sanzioni per i trasgressori alle disposizioni comunitarie recate con il predetto regolamento (CEE) n. 1162/76;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente le disposizioni che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla richiamata normativa comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque, in violazione del divieto posto dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976, procede, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 1978, a nuovi impianti di viti per uve da vino diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2 dello stesso articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 200.000 per ogni mille metri quadrati di vigneto impiantato e per ogni annata agraria fino a quando non avrà provveduto alla rimozione degli impianti.

La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento procede a reimpianti di viti di varietà diverse da quelle raccomandate o autorizzate ai sensi dello stesso art. 3.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono demandati l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle relative sanzioni con l'osservanza della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **800**.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 settembre 1976;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 29/76 del 22 ottobre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani; direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B* - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del 1° *gruppo*:

Categoria *A*	L.	1.875
Categoria *B* simplex	»	6.875
Categoria *B* duplex	»	3.000
Categoria *C*	»	18.125

Reti del 2° *gruppo*:

Categoria *A*	L.	1.875
Categoria *B* simplex	»	5.500
Categoria *C*	»	13.375

Per gli abbonati della categoria *C* in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici;

il canone trimestrale è ridotto nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo	L.	11.720
Reti del 2° gruppo	»	8.625

I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categorie *A* e *B* simplex .	L. 100.000	L. 60.000
Categoria *B* duplex . . .	» 80.000	» 50.000
Categoria *C*	» 125.000	» 80.000

Per le categorie *B* simplex e *B* duplex una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000, è rateizzata in dodici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 % del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente tra detto perimetro e la sede dell'utente stesso. I criteri per la determinazione di tali contributi sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta motivata della società concessionaria.

Detta quota, nel caso di collegamento duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

Art. 6.

Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

Categorie *A* e *B*	L. 1.000
Categoria *C*	» 1.250

Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20 %.

Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375.

Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 7.

Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore)	L. 3.875
b) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno	» 750
c) presa a spina supplementare . . .	» 1.125
d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina	» 2.000
e) apparecchio da tavolo di tipo normale principale o derivato	» 750
f) supplemento per apparecchio con tastiera	» 3.750

Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 7.500, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

Art. 8.

Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti:	
per ogni apparecchio	L. 4.000
b) impianti a centralino manuale:	
per ogni apparecchio	» 2.375
c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioé: comunicazioni entranti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:	
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati	» 4.000
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati	» 3.375
d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):	
per ogni apparecchio	» 750
e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore)	» 2.250

f) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . » 565

g) presa a spina supplementare . . . . » 815

h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina . . . . » 1.250

i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 625

l) apparecchio da tavolo di tipo normale » 500

m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.) . . . . » 5.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.250 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

Art. 9.

Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 50, corrispondenti ad uno scatto di contatore.

La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa.

Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 250.

Art. 10.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 11.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	140
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	70
da oltre 15 fino a 30 km	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	20
da oltre 60 fino a 120 km	1	14
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 50.

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	140
da oltre 15 fino a 30 km .	1	75
da oltre 30 fino a 60 km .	1	40
da oltre 60 fino a 120 km .	1	28
da oltre 120 fino a 240 km .	1	24
oltre 240 km	1	24

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 50.

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	100
da oltre 15 fino a 30 km .	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km .	1	28
da oltre 60 fino a 120 km .	1	21
da oltre 120 fino a 240 km .	1	20
oltre 240 km	1	20

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 50.

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km . . .	1	45
da oltre 15 fino a 30 km .	1	25
da oltre 30 fino a 60 km .	1	15
da oltre 60 fino a 120 km .	1	10,5
da oltre 120 fino a 240 km .	1	9
oltre 240 km	1	9

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 50.

Art. 15.

In deroga a quanto previsto negli articoli 9, 11, 12, 13 e 14, in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 100 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento e cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sono addebitati a L. 30 ciascuno.

Gli scatti eccedenti i predetti valori trimestrali sono addebitati a L. 50 ciascuno.

Art. 16.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 250, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni interurbane settoriali . .	L. 40
Altre comunicazioni interurbane:	
fino a 15 km	L. 65
da oltre 15 fino a 30 km. . . .	» 125
da oltre 30 fino a 60 km.	» 220
da oltre 60 fino a 120 km.	» 315
da oltre 120 fino a 240 km.	» 405
oltre 240 km . . .	» 500

Art. 17.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 125, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

fino a 15 km	L. 30
da oltre 15 fino a 30 km	» 60
da oltre 30 fino a 60 km	» 110
da oltre 60 fino a 120 km	» 155
da oltre 120 fino a 240 km	» 200
oltre 240 km	» 250

Art. 18.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 19.

A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 95.

Art. 20.

Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perchè, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 250.

Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 250.

Art. 21.

Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 250.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 22.

Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti articoli 9, terzo comma, 20 e 21 è stabilita nella misura di L. 125 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 23.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

Art. 24.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 25.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1.500 con un minimo di lire 7.500.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 37.500. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco, per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 4.

Art. 26.

Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L. 790.000
Circuiti interurbani:	
fino a 15 km	L. 1.280.000
da oltre 15 fino a 30 km	» 2.470.000
da oltre 30 fino a 60 km	» 4.350.000
da oltre 60 fino a 120 km	» 6.230.000
da oltre 120 fino a 240 km	» 8.020.000
oltre 240 km	» 9.900.000

Art. 27.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle conversazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni conversazione documentata.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **801.**

Soppressione dell'opera laicale o fabbriceria dei SS. Bartolomeo e Andrea nella chiesa rettoria, in Pescia.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa l'opera laicale o fabbriceria dei SS. Bartolomeo e Andrea nella chiesa rettoria, in Monte a Pescia del comune di Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1976, n. **802.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Filippo e Giacomo e della SS. Trinità, in Malborghetto Valbruna.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° maggio 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Ugovizza del comune di Malborghetto Valbruna (Udine), e della SS. Trinità, in frazione Valbruna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **803.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Ranieri, in Vecchiano.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Ranieri, in frazione Migliarino Pisano del comune di Vecchiano (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **804.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa di procura della congregazione delle suore del terz'ordine regolare domenicano di Malta, in Roma.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura delle suore domenicane di Malta », in Roma, assunta dalla casa di procura della congregazione delle suore del terz'ordine regolare domenicano di Malta.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 22 Interno, foglio n. 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1976.

Sostituzione del commissario del Governo per la regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1973, registrato alla Corte dei cónti, addì 6 febbraio dello stesso anno, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 29, concernente la nomina del dott. Michele Di Caprio a commissario del Governo per la regione Puglia;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal dott. Michele Di Caprio dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione Puglia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le dimissioni rassegnate dal dott. Michele Di Caprio sono accolte a decorrere dal 15 settembre 1976.

Art. 2.

Con la stessa data il dott. Pietro Montesanti, dirigente generale prefetto della provincia di Bari, è nominato commissario del Governo per la regione Puglia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1976
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 7

(13227)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1976.

Ricostituzione della commissione nazionale italiana della guida delle fonti per la storia delle nazioni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che, ad iniziativa dell'UNESCO, il Consiglio internazionale degli archivi sta coordinando la redazione di una « Guida delle fonti per la storia delle nazioni », dedicata all'Asia, alla Oceania ed all'Africa settentrionale, che fa seguito ad analoghe guide delle fonti per l'America latina e dell'Africa a sud del Sahara;

Considerato che l'Italia è rappresentata nel comitato internazionale di coordinamento della guida delle fonti per la storia delle nazioni, costituito sin dal 1959;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1969, con il quale veniva istituita la commissione nazionale italiana per il triennio 1970-72;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della suddetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, Direzione generale archivi di Stato, la commissione nazionale italiana della guida delle fonti per la storia delle nazioni per il quinquennio 1976-80.

Art. 2.

La commissione è così composta:

il direttore generale degli archivi di Stato, presidente;

il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato;

i direttori degli archivi di Stato di Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino e Venezia;

i sovrintendenti archivistici di Milano e Palermo;

il capo dell'ufficio storico dello stato maggiore dell'Esercito;

Antonelli dott. Giovanni, dirigente superiore presso la Direzione generale degli archivi di Stato;

Bono prof. Salvatore, ordinario di storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici nell'Università di Perugia;

Castro prof. Francesco, designato dall'Istituto per l'Oriente;

Cerulli prof. Enrico, presidente dell'Accademia dei Lincei;

De Leone prof. Enrico, designato dalla Società geografica italiana;

Filesi prof. Teobaldo, designato dall'Istituto italo-africano;

Fittipaldi dott. Massimo, ispettore centrale per i beni librari presso la Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Giglio prof. Carlo, ordinario di storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici nell'Università di Pavia;

Lanciotti prof. Lionello, designato dall'ISMEO;

Lodolini prof. Elio, membro del Comitato internazionale di coordinamento delle guide delle fonti per la storia delle nazioni;

Petech prof. Luciano, ordinario di storia e geografia dell'Asia orientale nell'Università di Roma;

Rota dott. Renzo, Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Saladino prof. Antonio, dirigente superiore presso la Direzione generale degli archivi di Stato;

il direttore della divisione affari archivistici statali e il direttore della divisione studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato;

Marsilia prof.ssa Maria Caterina, anche con funzioni di segretario;

Sparvoli dott.ssa Wilma, anche con funzioni di coordinamento redazionale.

Art. 3.

La commissione potrà costituire nel suo seno una o più sottocommissioni per svolgere il lavoro relativo a determinate aree geografiche.

Art. 4.

Ai componenti della commissione, cui spettino, saranno corrisposti il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni e il trattamento di missione. La relativa presunta spesa di L. 300.000 annue graverà sul cap. 3031 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 161

(13200)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.
Prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 12 luglio 1976 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

Vista la lettera n. 72/1/8 del 13 agosto 1976 con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti a decorrere dal 1° gennaio 1976, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale . . . . . . L. 23.000

abbonamento annuale per gli uffici statali, per le regioni, le province ed i comuni » 21.000

ciascun fascicolo quindicinale ordinario » 1.000

ciascun volume mensile contenente due fascicoli . . . . » 2.000

annate e fascicoli arretrati dal 1961, prezzo rispettivamente dell'abbonamento e del fascicolo separato maggiorato del 50%;

annate e fascicoli arretrati dal 1861 al 1960, per ciascun fascicolo . . . . L. 1.500

Per l'estero, i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché dei fascicoli delle annate arretrate, vanno raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1976
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 377

(13417)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.
Sostituzione di un membro del comitato tecnico-scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976 relativo alla composizione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima;

Vista la lettera in data 30 settembre 1976, n. 1093/SS/pd, con la quale l'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini comunica che, in data 12 agosto 1976, è deceduto il proprio rappresentante in seno al comitato predetto, sig. Giovanni Di Stefano, e designa, in sostituzione del medesimo, il sig. Sergio Sigfrido Sinaldi;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 luglio 1976, citato nelle premesse, il sig. Sergio Sigfrido Sinaldi è chiamato a far parte del comitato tecnico scientifico di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca, previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 588, quale esperto designato dalla Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro: FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 6

(13139)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Prezzi di vendita in abbonamento della « Gazzetta Ufficiale », parte I e parte II, nonchè tariffe delle inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 11 novembre 1976 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato a decorrere dal 1° gennaio 1977 i prezzi di vendita in abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, nonché le tariffe delle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari;

Vista la lettera n. 72/1/8 del 13 novembre 1976 con la quale il Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto, ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita in abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, nonché degli annunzi giudiziari e di quelli commerciali e vari determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i prezzi di vendita in abbonamento della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte I legislativa compresi i supplementi ordinari:

abbonamento annuale . . . . L. 46.500

abbonamento semestrale . . . . . . » 24.500

abbonamento trimestrale . . . . . . » 12.700

un fascicolo . . . . » 150

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso . . . . . » 150

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso . . . » 250

Parte II - Inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 30.000

abbonamento semestrale . . . . . . » 16.000

abbonamento trimestrale . . . . . . » 8.500

un fascicolo . . . . » 150

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, il diritto fisso di testata da corrispondere per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 1.200.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione, L. 550.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il diritto fisso di testata per annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 2.400.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione, L. 800.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1976
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 378

(13416)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della Aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1976:

Volpi Giambattista, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo.

Coffari Pieralberto, notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Bergamo.

Simili Giuseppe Enrico, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo.

Frassoldati Francesco, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Bergamo.

Boni Piero, notaio residente nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo.

Coffari Pieralberto, notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo.

Senini Sergio, notaio residente nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Lancini Rosa Maria, notaio residente nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Metelli Adriano, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Castiglione delle Stiviere, stesso distretto notarile.

Vacca Roberto, notaio residente nel comune di Senorbì, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Puxeddu Fausto, notaio residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Campus Mario Francesco, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Olbia, stesso distretto notarile.

Bertone Vincenzo, notaio residente nel comune di Bronte, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Scarvaglieri Costantino, notaio residente nel comune di Raddusa, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Finocchiaro Paolo, notaio residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Costanza Maria Fausta, notaio residente nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa.

Facchini Michele, notaio residente nel comune di Cropani, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro.

Ciliberto Guglielmina, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cirò Marina, stesso distretto notarile.

Nappi Nunzio, notaio residente nel comune di Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro.

Cerrelli Aldo, notaio residente nel comune di Cutro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Crotone, distretto notarile di Catanzaro.

Rao Edda, notaio residente nel comune di San Vito sullo Ionio, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Soverato, stesso distretto notarile.

Naso Nunzio, notaio residente nel comune di Pizzo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Vibo Valentia, stesso distretto notarile.

Scornajenchi Italo, notaio residente nel comune di Rende, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

Pantano Armando, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

Marrapodi Pietro, notaio residente nel comune di Bova Marina, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria.

Castellani Attilio, notaio residente nel comune di Bova, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria.

(13208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto regionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto regionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13147)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13148)

Vacanza di una cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante una cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13152)

Vacanza della cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13150)

Vacanza della cattedra di clinica neurologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di clinica neurologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13151)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Esso spray n. 1 dell'impresa Esso chimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Esso spray n. 1 concessa all'impresa Esso chimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13154)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tetraval dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tetraval concessa all'impresa Sipcam S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13155)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Moncalieri dell'impresa Levis & C.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Moncalieri (Torino) Strada Mongina 7/F concessa all'impresa Levis & C., in Moncalieri, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13153)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 16 ottobre 1975, concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia La Rupe, in Cagliari.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1976 il decreto ministeriale 16 ottobre 1975 è stato annullato limitatamente alla parte riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia La Rupe, in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 25 maggio 1965, rep. n. 50626, reg. soc. n. 3933.

(12996)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3786/M)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3779/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.961.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3780/M)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3781/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 72.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3782/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Valle Caudina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di San Martino Valle Caudina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783/M)

Autorizzazione al comune di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Bisaccia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3785/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 7 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,30	865,30	865,35	865,30	865,30	865,30	865,40	865,30	865,30	865,30
Dollaro canadese	842 —	842 —	842,20	842 —	841,85	842 —	842 —	842 —	842 —	842 —
Franco svizzero	353,48	353,48	353,30	353,48	353,30	353,45	353,39	353,48	353,48	353,50
Corona danese	147,70	147,70	147,70	147,70	147,65	147,60	147,70	147,70	147,70	147,70
Corona norvegese	165,50	165,50	165,60	165,50	165,60	165,50	165,60	165,50	165,50	165,50
Corona svedese	207,45	207,45	207,50	207,45	207 —	207,40	207,50	207,45	207,45	207,45
Fiorino olandese	346,50	346,50	346,30	346,50	346,35	346,50	346,50	346,50	346,50	346,50
Franco belga	23,65	23,65	23,67	23,65	23,65	23,60	23,67	23,65	23,65	23,65
Franco francese	173,05	173,05	173,20	173,05	173,10	173,05	173,08	173,05	173,05	173,05
Lira sterlina	1434 —	1434 —	1434 —	1434 —	1433,10	1434 —	1433,85	1434 —	1434 —	1434 —
Marco germanico	361,35	361,35	361,20	361,35	361,20	361,30	361,32	361,35	361,35	361,35
Scellino austriaco	50,91	50,91	50,85	50,91	50,90	50,90	50,89	50,91	50,91	50,90
Escudo portoghese	27,47	27,47	27,48	27,47	27,50	27,95	27,47	27,47	27,47	27,47
Peseta spagnola	12,676	12,676	12,6725	12,676	12,70	12,67	12,6775	12,670	12,676	12,67
Yen giapponese	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,9195	2,92	2,92	2,92

Media dei titoli del 7 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,425
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,650
» poliennali 7 % 1978	91,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,200
» » 9 % 1980	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,35
Dollaro canadese	842 —
Franco svizzero	353,435
Corona danese	147,70
Corona norvegese	165,55
Corona svedese	207,475
Fiorino olandese	346,50
Franco belga	23,66
Franco francese	173,065
Lira sterlina	1433,925
Marco germanico	361,335
Scellino austriaco	50,90
Escudo portoghese	27,47
Peseta spagnola	12,677
Yen giapponese	2,92

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Ripalta Cremasca

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5382, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ripalta Cremasca (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12810)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cogoleto

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 ottobre 1976, n. 2622, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cogoleto (Genova), adottato con deliberazioni consiliari 18 giugno 1975, numeri 94 e 95, relativamente ai comprensori di Sibà e S. Anna.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 7 dicembre 1976 pubblica il decreto ministeriale 15 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre stesso anno, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 165, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1975.

(13315)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 settembre 1976, n. 26/SAN/MN, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di:

consorzio medico di Bondanello di Moglia;
Marmirolo (2ª condotta frazione Pozzolo);
Quistello (2ª condotta frazione Nuvolato);
Revere (condotta unica);
Sabbioneta (2ª condotta frazione Breda Cisoni),

vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1975.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Mantová, via Mazzini, 15/*b*, entro le ore 12 del giorno 15 marzo 1977.

(13048)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 78/SAN del 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1974;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Sorgi dott. Felice, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Mantova;
- Zambrelli dott. Ezio, medico provinciale di Cremona;
Benedini prof. Eros, primario chirurgo dell'ospedale di Mantova;
Pederzini prof. Augusto, primario medico dell'ospedale di Mantova;
Campagnari dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 ottobre 1976

p. Il presidente
Il medico provinciale: MANFREDI

(13049)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 466 del 18 giugno 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1973;
Visto il proprio decreto n. 233 del 30 aprile 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 527 del 21 giugno 1976, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola ottantasei candidati;
Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1973:

1. Allodi Cesare . . . . punti 56,060
2. Vescovi Giuseppe . . . . » 55,055
3. Berto Artos . . . . » 54,540
4. Rossi Renato . . . . » 51,230
5. Costa Angelo . . . . » 50,230
6. Cassi Paolo . . . . » 47,015
7. Rizzolo Pietro . . . . » 46,500
8. Predieri Vilder . . . . » 45,500
9. Martini Giuseppe . . . . » 45,000
10. Ferrabini Luca . . . . » 43,275
11. Salassa Piergiacomo . . . . . . » 41,500
12. Tesauri Ferdinando . . . . . . » 39,985
13. Giannotti Oscar . . . . » 39,500
14. Fabbri Giorgio . . . . » 39,250
15. Brizzi Stefano . . . . » 39,000
16. Savioli Mauro . . . . » 38,505
17. Casale Michele . . . . » 38,090
18. Benedetto Fiorenzo . . . . . . » 38,000
19. Bortesi Antonio . . . . » 37,840
20. Olivari Agnini Carlo . . . . . » 37,500
21. Ferri Giovanni . . . . » 37,250
22. Belluzzi Giancarlo . . . . . » 37,000
23. Lauriola Luigi . . . . » 36,750
24. Fanini Giambattista . » 36,675
25. Dazzi Giorgio . . . . » 36,500

26. Formenti Angelo	punti	36,375
27 Duratti Giuseppe	»	36,300
28. De Bernardi Giancarlo	»	36,250
29. Dazzi Livio	»	36,200
30. Cavinato Ugo	»	36,100
31. Baccini Luigi Fortunato	»	36,000
32. Fusar Poli Tiziano	»	35,750
33. Boffo Luciano	»	35,500
34. Caravita Augusto	»	35,375
35. Canti Massimo	»	35,250
36. Turla Cesare	»	35,200
37. Caldiani Carlo	»	35,100
38. Bonomini Sandro	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 26 novembre 1976

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 765 del 26 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Allodi Cesare: Corniglio;

2) Vescovi Giuseppe: consorzio veterinario Solignano-Valmozzola:

3) Berto Artos: consorzio veterinario Pellegrino Parmense-Bore;

4) Rossi Renato: Palanzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 26 novembre 1976

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(13047)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(13222)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario psichiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, del regolamento generale dell'ente, e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(13255)

OSPEDALE GERIATRICO « G. STUARD » DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di terapie riabilitative e di terapie prolungate

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di terapie riabilitative e di terapie prolungate (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma.

(13219)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'esame delle domande presentate questa amministrazione terrà conto dei benefici derivanti ai candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova).

(13220)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(13223)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(13221)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(13224)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(13217)

OSPEDALE CIVILE « DEI PELLEGRINI » DI NOCERA UMBRA

Concorso a due posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nocera Umbra (Perugia).

(13214)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(13215)

OSPEDALE CIVILE « G. TABARRACCI » DI VIAREGGIO

Concorso ad un posto di direttore della farmacia interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(13216)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso a tre posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(13212)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto di cardioangiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardioangiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(13218)

OSPEDALE DI CIRCOLO «CAUSA PIA LUVINI» DI CITTIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(13211)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(13225)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso a due posti di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(13213)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 32.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale dell'8 novembre 1974, n. 26: « Asili nido ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 27 *luglio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, concernente: « Asili nido »;

Visto l'art. 27 della predetta legge provinciale che dispone di emanare un regolamento concernente le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido, gli standards minimi di idoneità nonchè i compiti del comitato di gestione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 3016, con la quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' amanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, concernente: « Asili nido ».

Il proprio decreto n. 12 del 27 febbraio 1976 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 maggio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1974, N. 26: « ASILI NIDO »

Capo I

CARATTERISTICHE DELLE AREE DA DESTINARE ALLE SEDI DEGLI ASILI NIDO

Art. 1.

Ubicazione e sede

La localizzazione dell'asilo nido dovrà tener conto del suo inserimento nel quartiere o nel nucleo abitato e in particolare:

delle condizioni ecologiche e urbanistiche;

delle caratteristiche dello sviluppo demografico ed economico del territorio in esame, con particolare riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente, dell'occupazione femminile e quindi all'entità dei possibili utenti;

del livello delle attrezzature esistenti o previste;

del tempo di percorrenza a piedi dalla residenza all'asilo nido e della relativa distanza.

L'asilo nido deve essere ubicato:

in località aperta che consenta il massimo soleggiamento e che comunque sia una delle migliori in rapporto al luogo, non esposta a venti fastidiosi, persistenti e non sia situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli;

lontano da depositi e da scoli di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni moleste e nocive, lontano altresì da tutte quelle attrezzature urbane che possano arrecare comunque danno o disagio all'attività dell'asilo nido;

l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido deve essere scelta sufficientemente ampia, possibilmente pianeggian-

te, non deve esistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni d'acqua e non deve ricadere in zone franose, non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali;

l'area non coperta da edifici, congruamente alberata e sistemata a verde, deve essere convenientemente attrezzata per consentire anche all'aperto le attività pedagogiche ed educative.

Art 2.

Asili nido insediati in edifici pubblici o privati

L'impianto degli asili nido potrà avvenire in:

edifici singoli;

edifici attigui o annessi ad altre strutture assistenziali o scolastiche;

locali di stabili già esistenti, convenientemente riadattati allo scopo.

Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo nido; l'area dovrà risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 3.

Sezioni

La struttura per asili nido dovrà comprendere almeno i seguenti ambienti, raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

1) sezione lattanti;
2) sezione divezzi;
3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi;
4) ambienti per servizi generali e complementari compresi quelli per i rapporti con le famiglie;
5) locale amministrazione ed accettazione.

La struttura dovrà essere dotata di impianti di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

Per i nidi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno essere comuni.

Art. 4.

Spazi

In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione di cui al presente regolamento, le seguenti articolazioni minime funzionali:

sezione lattanti:

zona di riposo,
zona di soggiorno,
cucinetta con annessa dispensa per prodotti dietetici,
locale pulizia,
servizio cambio e pulizia bambini;

per le restanti sezioni, ognuna dovrà essere dotata di:

zona di riposo,
zone di soggiorno (almeno due);
locale pulizia,
servizi cambio e pulizia bambini;

gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all'aperto;

i servizi generali dell'asilo nido dovranno essere vicini all'ingresso ed articolarsi nei seguenti spazi essenziali:

ingresso e spazio per carrozzine;

spogliatoio generale capace di contenere fasciatoi e armadi guardaroba per tutte le sezioni;

ambulatorio medico costituito da sala visite, sala attesa e spogliatoio bambini;

servizi per il personale (mensa, docce, zona di riposo);

cucina con dispensa e cella frigorifera;

lavanderia, guardaroba e asciugatoio;

ripostiglio;

l'atrio dell'asilo nido dovrà essere strutturato in modo da consentire il suo utilizzo anche per riunioni del personale, degli organismi di gestione, ecc.

Art. 5.

Arredi

Gli arredamenti e le finiture devono essere scelti con criteri di funzionalità, razionalità, adeguatezza ed igienicità e devono risultare dalla relazione tecnica.

Ogni asilo nido deve essere dotato di un arredo in parte fisso ed in parte mobile, concepito in modo tale da renderlo adeguato alle diverse classi di età dei bambini ed alle diverse attività che sono svolte durante la giornata.

L'arredo deve inoltre essere studiato in modo da costituire un facile strumento di apprendimento dell'uso dello spazio fisico e dei manufatti.

Il materiale o i materiali prescelti devono essere lavorati in modo da ridurre al minimo rischi di urti o di lesioni.

Gli impianti tecnologici di ventilazione e riscaldamento devono mantenere condizioni climatiche interne non innaturali rispetto a quelle esterne (escluso cioè il condizionamento totale).

Art. 6.

Requisiti di sicurezza dell'edificio e degli impianti

Spetta ai comuni o consorzi di comuni accertare la presenza dei requisiti di sicurezza dell'edificio e degli impianti, in particolare la conformità alle norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico italiano), per le reti di distribuzione elettrica e dei relativi apparecchi, alle norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'interno, Direzione generale servizi antincendi e della protezione civile nonchè alle disposizioni vigenti per la protezione contro gli incendi e contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro (legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12) nonchè a quelle dell'E.N.P.I. (Ente nazionale prevenzione infortuni) in materia di prevenzione degli infortuni.

Nell'impianto elettrico di competenza dell'asilo nido è da installare un dispositivo che preveda la caduta di tensione immediata nel caso di corto circuito che può essere provocato, ad esempio, da un uso improprio delle apparecchiature elettriche, quali prese, interruttori, da parte dei bambini.

In alternativa devono essere installate apposite prese di sicurezza, oppure le prese sono da collocare in maniera tale da non poter essere raggiunte dai bambini.

Capo II

STANDARDS MINIMI DI IDONEITÀ
PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO DEGLI ASILI NIDO

Art. 7.

Costruzione asili nido

La superficie minima complessiva dell'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido, che non può mai essere inferiore ai mq 1.200, è fissata in minimo di mq 35 per ogni posto-bambino per una capienza compresa fra i 15 e i 40 posti e in mq 30 per posto-bambino per una capienza compresa fra i 41 e i 60 posti; in questo secondo caso l'area non può essere comunque di superficie inferiore ai mq 1.800.

L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore al 40% dell'area totale riservata all'asilo nido.

Art. 8.

Riattamento asili nido

Per la localizzazione di asili nido nei centri storici per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq 12 per posto-bambino.

Per il riattamento di edifici da adibire ad asili nido al di fuori di centri storici, la superficie di spazio esterno disponibile deve essere almeno di mq 30 per posto-bambino.

Nel caso di ristrutturazione di locali di stabili già esistenti e cioè nel caso di interventi suppletivi a situazioni urbanistiche ed edilizie carenti, al fine di ottenere uno standard globale soddisfacente, la ristrutturazione deve rispettare i seguenti criteri:

requisiti d'igiene: l'edificio non deve essere soggetto ad infiltrazioni d'acqua, nè essere tale da non permettere l'abolizione di condizioni igieniche insufficienti che lo caratterizzassero;

verifica di stabilità: è obbligatorio controllare la stabilità dell'edificio;

criteri di adattabilità: la configurazione planimetrica e lo impianto strutturale dell'edificio devono essere tali da garantire l'adattabilità degli ambienti alla funzione di asilo-nido e la installazione degli impianti necessari senza imporre oneri eccessivi di spese.

Art. 9.
Standard minimo interno

Lo spazio interno non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq 9,5 per bambino.

L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml 3, salvo particolari casi (zone di montagna, locali riadattati, ecc.).

L'altezza minima non deve essere comunque inferiore a m 2,50.

Capo III

GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ASILI NIDO

Art. 10.
Compiti del comitato di gestione

Il regolamento comunale o consorziale deve prevedere tra i compiti del comitato di gestione i seguenti:

presentare all'amministrazione comunale proposte per il bilancio di gestione del nido da inserire nel bilancio comunale;

avanzare proposte sull'attuazione degli stanziamenti di bilancio ed a seguirne l'andamento;

esplicare attività di collaborazione con la giunta, verificare la redazione del conto consuntivo di gestione e predisporre la relazione morale da sottoporre al consiglio comunale;

elaborare, in collaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;

decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consorziale e dell'art. 13 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26.

Contro le decisioni del comitato è ammesso ricorso al sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'asilo nido, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto impugnato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, capo I;

promuovere incontri con le famiglie per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;

prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti assumendo le opportune iniziative; in ogni caso ai reclami dovrà essere data risposta in forma scritta;

presentare al consiglio comunale o all'assemblea consorziale le proposte per la modifica del regolamento del servizio e, in generale, su ogni questione che interessi l'assistenza all'infanzia;

partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consorziali relativi agli asili nido ed ai servizi sociali per l'infanzia.

Art. 11.
Assemblee

Il comitato di gestione può infine assumere iniziative proprie e fare proposte in merito ai programmi di sviluppo organico degli asili nido, nonchè sui metodi educativi.

Per una gestione qualificata del servizio è prevista la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, attraverso le opportune forme assembleari.

Nelle assemblee dei genitori si potrà:

proporre l'ammontare delle rette di frequenza, la graduazione delle stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie e i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti;

determinare l'orario di apertura in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare e per tutta la durata delle giornate lavorative, tenuto conto degli usi e delle situazioni sociali, nonchè della funzione educativa che deve assolvere la famiglia.

Art. 12.
Assicurazione infortuni

E' fatto obbligo ai comuni o ai consorzi di comuni provvedere all'assicurazione infortuni, invalidità permanente e temporanea e morte per tutti i bambini accolti all'asilo nido durante il periodo che va dall'affidamento da parte della famiglia all'atto della riconsegna alla famiglia stessa.

Capo IV

NORME IGIENICHE

Art. 13.

Per l'ubicazione degli asili nido in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo devono essere rispettate le norme igieniche vigenti.

Sono da rispettare in particolare le seguenti condizioni igieniche:

ad evitare che negli ambienti frequentati da bambini, in particolare dai lattanti, si verifichino casi epidemiologici, sono da adottare rigorosi accorgimenti funzionali ponendo particolare cura a tutte le condizioni igieniche che possono prevenire i casi di infezione e di contagio;

il servizio di cucina non deve incrociarsi con quello della biancheria o con quello delle attività che comportano la manipolazione di oggetti sporchi;

se l'asilo nido si trova al piano terreno, il solaio di calpestio deve essere opportunamente isolato dalle infiltrazioni di umidità. Nelle nuove costruzioni è richiesto l'impiego di solaio sopraelevato rispetto al piano di campagna con sottostante aereazione;

l'asilo nido deve essere servito da acqua potabile ed elettricità, nei centri urbani, ove è possibile, è auspicabile l'allacciamento alle condutture del gas;

è da prevedere l'impianto di smaltimento delle acque di rifiuto tramite fossa biologica bicamerale collegata con la fognatura urbana. Ove questa non esista, sono da osservare le norme comunali relative.

Capo V

CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI GESTIONE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI ASILI NIDO

Art. 14.

Il contributo di gestione previsto dallo Stato sarà erogato a quei comuni o consorzi di comuni ai quali è già stato erogato il contributo alle spese relative alla costruzione.

Eventuali quote di contributi integrativi previsti dalle leggi della provincia saranno erogati ai comuni o consorzi di comuni, gestori di asili nido, in base ad una graduatoria stabilita annualmente dalla giunta provinciale seguendo i seguenti criteri:

numero del personale effettivamente impiegato all'assistenza ed ai servizi;

numero dei bambini effettivamente assistiti per l'anno in cui il comune o il consorzio di comuni inoltra la domanda;

numero dei posti assegnati gratuitamente.

Capo VI

VINCOLO VENTENNALE DI DESTINAZIONE SUGLI EDIFICI SEDE DI ASILI NIDO

Art. 15.

Il vincolo ventennale di destinazione di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 26 dell'8 novembre 1974 «Asili nido» è annotato sulla base della delibera della giunta provinciale con la quale viene concesso il contributo di costruzione o riattamento dell'asilo nido.

Capo VII

UNITÀ MINIMA FUNZIONALE

Art. 16.

L'unità minima funzionale è fissata nella misura di 15 posti-bambino. Per ciascuna unità minima funzionale sarà erogato il contributo previsto dalla legge, il quale verrà dunque assegnato tante volte quante saranno le unità minime funzionali.

Capo VIII

ULTERIORE CRITERIO PER L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALL'ASILO NIDO

Art. 17.

Nei regolamenti comunali o consorziali di cui all'art. 13 della legge provinciale n. 26 dell'8 novembre 1974 «Asili nido» può essere consentita l'ammissione all'asilo nido anche a bambini il cui nucleo familiare risieda o dimori abitualmente in altro comune rispetto a quello dove è situato l'asilo nido.

Capo IX

MICRO NIDI

Art. 18.
Utenza inferiore ai 15 posti-bambino

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a 15 potranno costruirsi o essere riattati dei micro nidi.

Le sezioni nel micro nido potranno essere inferiori a quelle previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Anche gli spazi previsti dall'art. 4 potranno essere minori rispetto a quelli per gli asili nido, in proporzione al numero dei bambini ammessi al servizio.

Gli standards minimi di idoneità per la costruzione e il riattamento del micro nido saranno ridotti in misura proporzionale rispetto agli standards previsti per gli asili nido.

Lo standard minimo interno dovrà essere uguale a quello previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 19.
Utenza non superiore ai 4 posti-bambino

Nei casi in cui manchi il servizio dell'asilo nido o micro nido la madre può affidare il figlio a una famiglia o a una persona singola, capaci di assicurare l'educazione e il trattamento del bambino.

Gli affidatari potranno condurre il servizio nella loro abitazione che dovrà essere adatta ad accogliere un'utenza non superiore alle 4 unità.

Essi potranno altresì fruire delle forme di assistenza sanitaria e pediatrica previste per gli asili nido.

Per la gestione di questa particolare struttura sono previste per le madri che ne facciano domanda alla provincia eventuali quote di contributi, a seconda della condizione della famiglia affidante.

Capo X

CORSI DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SOCIALI NEGLI ASILI NIDO

Art. 20.
Durata dei corsi

La provincia organizza ogni anno corsi di preparazione e di aggiornamento per gli operatori sociali negli asili nido.

Detti corsi si articolano in lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni teoriche vengono tenute una volta al mese per la durata di almeno 6 mesi. Le lezioni pratiche si effettueranno nell'ambito di un asilo nido, nei reparti ospedalieri, nella sede dell'IPAI ed in altri istituti specializzati nell'assistenza all'infanzia.

Art. 21.
Numero minimo e massimo degli operatori sociali

Il numero minimo e massimo degli operatori sociali ammissibili ad un corso è fissato rispettivamente in 10 e 40.

Art. 22.
Ammissione ai corsi

Ai corsi sono ammessi operatori sociali di ambo i sessi in possesso del diploma di:

vigilatrice d'infanzia;

puericoltrice;

assistente di istituto professionale per assistenti all'infanzia;

maestra d'asilo.

Anche per il personale ausiliario si effettueranno dei corsi di aggiornamento.

Art. 23.
Programmi lezioni

I programmi devono tener conto:

della formazione ed aggiornamento degli operatori sociali in rapporto alla conoscenza e allo sviluppo della psicologia, pedagogia ed igiene mentale nonchè della neuropsichiatria infantile;

degli aspetti socio-culturali del servizio degli asili nido: situazione sociale e familiare del bambino.

Art. 24.
Certificato di frequenza

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato da parte della provincia un certificato di frequenza a coloro che hanno partecipato ad almeno il 90 % delle lezioni teoriche e a tutte le lezioni pratiche.

Art. 25.
Finalità

I corsi hanno quale finalità primaria il costante aggiornamento da parte degli operatori sociali della prima infanzia, in modo che siano in grado di rispondere all'intero arco di bisogno dell'età compresa tra 0 e 3 anni, di collaborare con le famiglie e partecipare attivamente alla gestione sociale dello asilo nido.

(13096)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1976, n. 33.

Modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3555 dell'11 giugno 1976;

Decreta:

E' emanato l'unito regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 giugno 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1976
Registro n. 7/p, *foglio n.* 15

MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA IN SEDE DI ESAMI FINALI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE AUSILIARIE.

Art. 1.

Per l'integrazione della commissione esaminatrice ai fini dell'accertamento della conoscenza della seconda lingua di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, il direttore della scuola chiede al sovrintendente scolastico di proporre una terna di insegnanti abilitati all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie di lingua tedesca e all'intendente scolastico per le scuole tedesche di proporre una terna di insegnanti abilitati all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole medie di lingua italiana.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna scuola che indice gli esami di abilitazione sceglie da ambedue le terne di cui al comma precedente un insegnante per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua.

Art. 2.

La conoscenza della seconda lingua è accertata a mezzo di esami scritti e orali. Le prove consistono in una traduzione scritta dall'italiano al tedesco e in una dal tedesco all'italiano di un argomento relativo all'esercizio della professione a cui il candidato aspira e in una prova orale nella lingua in cui il candidato non ha svolto gli esami di abilitazione alla professione.

Dal verbale steso dal segretario della commissione deve risultare l'esito positivo o negativo dell'accertamento.

Ai due insegnanti di cui all'articolo precedente spetta il compenso previsto per i componenti della commissione esaminatrice.

(13097)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1976, n. 35.

Regolamento per l'alienazione dei beni mobili fuori uso di proprietà della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 24 *agosto* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e la deliberazione della giunta provinciale n. 3329 del 25 maggio 1976, con la quale venne approvato il « Regolamento per l'alienazione dei beni mobili fuori uso di proprietà della provincia »;

Decreta:

E' emanato l'accluso « Regolamento per l'alienazione dei beni mobili fuori uso di proprietà della provincia ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 luglio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 103

Art. 1.

I beni mobili di proprietà della provincia, dichiarati fuori uso perché non più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione dalla apposita commissione prevista dall'art. 23 del regolamento per l'amministrazione dei beni mobili, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11, sono alienati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

L'ufficio patrimonio provvede alla stima dei beni da alienare e, tramite l'assessore competente, sottopone alla giunta provinciale la proposta di deliberazione concernente i criteri da seguire per la vendita e le modalità di versamento alla provincia del corrispettivo.

Art. 3.

L'alienazione dei beni avviene normalmente mediante licitazione privata qualora il singolo bene abbia un valore di stima superiore a lire tre milioni.

Nel caso di licitazione andata deserta si procede mediante trattativa privata sulla base del prezzo di stima, ridotto del venti per cento.

Art. 4.

I beni il cui valore di stima non superi l'importo di lire tre milioni possono essere alienati a trattativa privata con aggiudicazione al miglior offerente.

Art. 5.

I beni dichiarati fuori uso di valore inferiore a lire tre milioni possono essere altresì ceduti a titolo gratuito ad enti, associazioni e fondazioni a carattere caritativo e comunque non lucrativo aventi sede nella provincia di Bolzano e che operano esclusivamente nel territorio della provincia mediante apposita e motivata deliberazione della giunta provinciale.

Del pari la giunta provinciale può autorizzare la cessione a titolo gratuito ai comuni della provincia di Bolzano di beni mobili indipendentemente dal valore di stima qualora esistano le premesse di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 1 del presente regolamento può disporre l'eliminazione dei beni per i quali non sia pervenuta alcuna offerta, nè richiesta da parte degli enti ed istituzioni indicati nell'articolo precedente.

(13098)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1976, n. 36.

Abrogazione del terzo comma dell'art. 3 delle « Norme di attuazione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 30 gennaio 1973, n. 2, contenente norme di attuazione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 24 *agosto* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, di riforma dell'edilizia abitativa;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1973, n. 2, contenente norme di attuazione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 9 giugno 1976, n. 3478, concernente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 3 delle « Norme di attuazione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 », approvato con il decreto del presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2;

In esecuzione della deliberazione sopra richiamata;

Decreta:

Articolo unico

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 delle « Norme di attuazione alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 », approvato con il decreto del presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 luglio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 119

(13099)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763290)